



COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 del 28-09-2009

Sessione Ordinaria - Prima convocazione

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DEL GAS METANO.
INVERNATA 2009/2010.**

L'anno duemilanove il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:00, nella Sala consiliare, con avvisi notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOVELLO GIOVANNA	Presente
CAGNIN GIUSEPPE	Presente
MORBIATO MASSIMO	Presente
TOLOMIO SILVIA	Presente
GUION FRANCESCO	Presente
PERON SAMUELE	Presente
RUFFATO GIULIO	Presente
ONGARATO MATTEO	Presente
PEGGION GIANNI	Presente
RAIMONDI LUIGI	Presente
SILVESTRI SANDRO	Presente
GASPARINI RENZO	Presente
SORATO LINO	Presente
VEDOVATO LUCA	Presente
CAGNIN MARIO	Presente
FRANCHIN MARIA CHIARA	Presente
FRASSON FLAVIO	Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SCOTTON DOTT. GIOVANNI.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. NOVELLO GIOVANNA, nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

RAIMONDI LUIGI
GASPARINI RENZO
VEDOVATO LUCA

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DEL GAS METANO. INVERNATA 2009/2010.

Il Sindaco illustra l'argomento ricordando che si tratta di una delibera che viene adottata ogni anno al fine di consentire ai cittadini delle zone non servite dalla rete del gas di beneficiare delle agevolazioni sulle accise all'atto dell'acquisto del gasolio o del gpl. Fa presente che verrà data ampia informazione del provvedimento e invita i cittadini a verificare la loro situazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8, comma 10 – lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina l'applicazione di un beneficio fiscale per i consumi di gasolio o di G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento, impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al D.P.R. n. 412/1993, esclusi dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999, purché individuate annualmente con apposita deliberazione consiliare da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTO altresì il D.L. del 30.9.2000 n. 268, coordinato con la legge di conversione 23.11.2000 n. 354, il quale all'art. 4, comma 2, precisa che "ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 27, comma 3 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, per "frazioni di Comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa comunale ivi comprese le aree in cui insistono case sparse;

VISTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria 2002) i benefici sopraindicati sono concessi, per gli anni 2002 e 2003, alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale;

ATTESO che il menzionato articolo ha eliminato il riferimento discriminatorio del centro abitato ove ha sede la Casa comunale quale ambito territoriale espressamente escluso dalle agevolazioni ai sensi dell'art. 27 della legge 388/2000;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 54 del 2.10.2008 – esecutiva, come integrata con deliberazione consiliare n. 72 del 27.11.2008 – esecutiva, con la quale sono state individuate le frazioni del comune non metanizzate ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 8, comma 10 – lett. c), della Legge 23.12.1998 n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e G.P.L. emanato con D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361;

VISTA la determinazione dell'Agenzia delle Dogane in data 23.1.2001 (G.U. n. 24 del 30.1.2001), come integrata e modificata con successiva determinazione della stessa Agenzia in data 3.4.2002 (G.U. n. 84 dell'1.4.2002);

VISTO l'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008 n. 203 ai sensi del quale le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui al comma 2 dell'art. 13 della Legge 28.12.2001 n. 448 sono state ulteriormente prorogate fino al 31.12.2009;

DATO ATTO che la conferenza dei Capigruppo ha preso visione della presente proposta di deliberazione nella seduta del 29.9.2008;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, inserito nel presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente,

DELIBERA

1. di dare atto che il territorio di questo Comune ricade nell'ambito delle zone climatiche E di cui al D.P.R. 26.8.1993, n. 412;
2. di approvare, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, le frazioni, quali porzioni territoriali edificate (ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse) non metanizzate, analiticamente descritte nell'elenco allegato sub "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; (*allegato A*)
3. di dare atto che il criterio utilizzato per l'individuazione delle frazioni metanizzate è quello di ritenere servibili dalla rete esistente gli edifici posti ad una distanza non superiore a mt. 30 (metri trenta) dalla mezzeria stradale al punto più vicino della superficie coperta del fabbricato, così come descritta all'art. 26, punto 4, del Regolamento Edilizio Comunale vigente;
4. di precisare altresì che una frazione si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere gas naturale dalla rete dei gasdotti cui è allacciata, conformemente a quanto stabilito all'art. 1, comma 4, della determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23.1.2001;
5. di demandare al Responsabile del servizio competente l'obbligo di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Attività produttive, dando atto che la copia per l'Amministrazione finanziaria dovrà essere trasmessa a "Agenzia delle dogane – Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – Ufficio applicazione tributi";
6. di disporre, inoltre, che il presente provvedimento venga adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto.

Il Sindaco chiede di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.

VIE E TRATTI DI VIE NON METANIZZATE		
VIE	LATO DESTRO	LATO SINISTRO
B. Scardeone	Dal 4 al 20	Dal 9 al 39/A
Canarei	Dal 2 al 10	Dal 1 al 15
Capitello	Dal 2 al 4	Dal 1 al 31
Cavinetto	Dal 6 al 10	Dal 9 al 11
Castellaro	Dal 6 al 8	Dal 29 al 41/A
Cornara	Dal 2 al 48	Dal 1 al 13/B
Croce Ruzza		Dal 5/A al 7
Del Graticolato	Dal 2 al 22	Dal 1 al 29
Della Pieve	Dal 98 al 100	Dal 63 al 77
Dei Carraresi		
Dei Da Ponte	Dal 2 al 8	Dal 1 al 5
Dei Prai		
Del Serraglio		
Favariego		
Gaffarello		
Lusore		
Madonnetta		
Moratti		
Muson		
Mussolini		
Olmo	Dal 2 al 10	Dal 1 al 11/A
P.M. Vedovato		
Pelosa	Dal 2 al 134/A Dal 150 al 158/A	Dal 1 al 63/A Dal 75 al 85
Piovega	Dal 2 al 46/A	Dal 1 al 31
Roma	Dal 162 al 178	Dal 167 al 173
Ronchi		
S. Dalesmanina		
Sabbadina		
San Giuliano		
San Leonardo	Dal 54 al 86	Dal 29 al 43
San Nicolò		
Sant'Antonio	Dal 2 al 8	Dal 1 al 1/A
Sole		
Stradon	Dal 4 al 12	Dal 9 al 29
Vicinale Ceresere		

Borgoricco, 23-09-2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Vecchiato geom. Giampaolo

PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DEL GAS METANO. INVERNATA 2009/2010.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica.

Borgorico, 23-09-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to VECCHIATO GEOM. GIAMPAOLO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NOVELLO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOTTON DOTT. GIOVANNI

N. Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 23-10-2009 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOTTON DOTT. GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Borgoricco, lì 03-11-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCOTTON DOTT. GIOVANNI
